

7 Gennaio 2013, ore 14:11

Per determinare il contributo unificato**Valida anche la dichiarazione di valore esterna all'atto introduttivo**

La dichiarazione di valore del procedimento ai fini della determinazione del contributo unificato è valida anche se resa al di fuori dell'atto introduttivo del giudizio, purchè sia antecedente all'iscrizione a ruolo della causa e sia sottoscritta dal difensore. Questo è quanto sancito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara con sentenza n. 239 del 12 giugno 2012.

di Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Antonio Caramia - Avvocato, Loconte & Partners

I Giudici toscani, con la sentenza in commento si sono **allineati all'orientamento** dettato sull'argomento dal Ministero della Giustizia con nota del 29 settembre 2003. La nota ministeriale, seppur non recentissima, ed ovviamente non riferibile ai ricorsi tributari, poiché all'epoca non era richiesto per tali giudizi il contributo unificato, è andata oltre il significato letterale dell'art. 14, comma 2 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia il quale prevede espressamente che "il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo [...]".

Secondo il Ministero della Giustizia, infatti, deve comunque considerarsi valida la dichiarazione di valore del procedimento resa al di fuori dell'atto introduttivo, purché la medesima sia antecedente all'iscrizione a ruolo della causa e sia sottoscritta dal difensore.

Anche se **separata dall'atto introduttivo**, quindi, la **dichiarazione è validamente preordinata** ad individuare lo scaglione di valore del processo al fine di determinare l'importo del contributo unificato da versare. La predetta dichiarazione dovrà, ovviamente, essere inserita nel fascicolo d'ufficio ai sensi dell'art. 168 codice di procedura civile.

Considerato che l'obbligo di indicare il valore della lite nel ricorso davanti alle Commissioni tributarie è stato introdotto dall'art. 37, comma 6, lettera u), del D.L. n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011, con la sentenza in commento è stata **ulteriormente estesa** la riportata interpretazione ministeriale in materia di **dichiarazione di valore della lite** anche ai **giudizi tributari**.

La sentenza della Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara non può non avere riflessi sulla lettura da dare all'art. 13, comma 6, D.P.R. n. 115 del 30 giugno 2002 (Testo Unico sulle Spese di Giustizia), secondo cui - nel caso di omessa dichiarazione di valore della causa, che nel contenzioso tributario è determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992 - il processo si presume di valore superiore a 200.000 euro con il conseguente versamento del contributo unificato pari a 1.500 euro.

In proposito nel provvedimento in commento, con riferimento alla predetta norma, i Giudici di merito, scegliendo di rimanere in linea con l'autorevole orientamento del Ministero della Giustizia, hanno ritenuto che l'**effetto sanzionatorio della presunzione di valore** di cui all'art. 13 comma 6, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, si riferisca soltanto alle ipotesi in cui non venga presentata alcuna dichiarazione di valore della causa.

In tal senso si è espressa con sentenza n. 53/10/12, anche la Commissione tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia secondo cui l'omessa indicazione della dichiarazione di valore non è causa d'inammissibilità dell'atto considerato ma si presume, in mancanza, l'importo indicato al comma 6-quater, lettera f) e cioè della misura massima.

L'orientamento della Corte toscana supera certamente per **ragionevolezza** e **praticità** la rigida interpretazione letterale dell'art. 14 del Testo Unico in materia di spese di giustizia data dal Ministero delle Finanze con la circolare del 21 settembre 2011 (cfr. "Processo tributario, contributo unificato in chiaro", il Quotidiano IPSOA del 22 settembre 2011). Secondo la prassi ministeriale, infatti, l'obbligo di compilazione della nota di iscrizione a ruolo introdotto dal novellato art. 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992 non esonera le parti ricorrenti in primo grado oppure in appello, nonché tutte le altre parti tenute al versamento del contributo dal dichiarare il valore della lite necessariamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

Copyright © - Riproduzione riservata

Commissione tributaria provinciale Massa Carrara, sez. I, sentenza 12/06/2012, n. 239

Copyright © 2012 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 - Co
Sviluppato da [OS3 srl](#)